

# Il quotidiano online e i nuovi media di manifestazione del pensiero. Differenze con riguardo alla diffamazione



giornale online

*È importante comprendere le differenze tra giornale telematico e gli altri mezzi telematici di manifestazione del pensiero con riferimento alle diverse conseguenze della diffamazione.*

Come è stato ricordato nel convegno [\[i\]](#) presso l'Università IULM dedicato alla memoria del compianto padre avv. Aldo Bonomo, la ricchezza di informazione dei **nuovi media** è dovuta alle potenzialità dell'**era digitale**. Ma è evidente che gli sviluppi della Rete, con l'accesso alle informazioni, la loro elaborazione e il loro permanere a disposizione di tutti, accentuano la necessità di regole certe. Non potendo il legislatore tenere il passo alla tecnologia sempre in rapida accelerazione, sopperisce a volta la nostra Suprema Corte, preposta dal nostro ordinamento a garante dell'uniforme interpretazione del diritto, con le controverse (in dottrina) **sentenze manipolative o addittive**, che consentono di colmare per quanto possibile i vuoti normativi.

A questo proposito richiamo quanto già scritto sulla **diffamazione** via Facebook, ma che vale per tutti i nuovi media, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social network): tre anni fa le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 31022 del 17. 7.2015), indicando una **interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata** del termine “**stampa**”, hanno ricompreso nel concetto le testate giornalistiche online, ma hanno anche aggiunto che «*tale operazione ermeneutica non può riguardare in blocco tutti i nuovi media, informatici e telematici di manifestazione del pensiero [n.d.r., gli stessi da me sopra richiamati] ma deve rimanere circoscritto a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico, sono riconducibili al concetto di stampa*».

Delineando la figura di “**prodotto editoriale**” tale importante sentenza ha esteso il concetto di stampa all’informazione professionale che si esprime ora non solo tramite lo scritto (**giornale cartaceo**) ma anche tramite altro mezzo di diffusione come Internet (**giornale telematico**). Questo al fine anche di valutare la professionalità di chi, scrivendo, diffama.

La Sprema Corte ha precisato che “*il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC*”. La conclusione cui addiviene la suprema Corte è che “*Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere*

*oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”, estendendo quindi, in via estensiva o analogica, la normativa sulle guarentigie costituzionali (art. 21 Cost. c. 3) per la stampa ai giornali telematici.*

Quanto al requisito della “destinazione alla pubblicazione” di cui alla normativa sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) viene precisato che la riproduzione può essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato: l'immissione dell'informazione giornalistica in Rete lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, e tanto basta per aversi la “pubblicazione”.

Ricordiamoci dunque che Facebook e gli altri social network sono un «mezzo di pubblicità» capace di amplificare indefinitamente la diffamazione, e **non ha le guarentigie del giornale telematico** e del prodotto editoriale: sul fronte dell'utente diventa anzi più facile essere accusati di **diffamazione aggravata** ex art. 595 c. 3 cod. pen. poiché un suo scritto ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone; e sul fronte del titolare di un blog o di altro mezzo telematico diventa possibile subire un **oscuramento** o un **sequestro preventivo**. Facebook e gli altri social network raggruppano un numero considerevole di persone e sono diventati ormai la modalità normale di socializzare a distanza tra sconosciuti nella società dell'informazione multimediale: se da un lato questo valorizza il rapporto interpersonale (ma c'è anche chi dice che invece lo deprime) e lo scambio di conoscenza, dall'altro ci si espone tutti a commenti emotivi e indesiderati, che spesso degenerano in dialoghi solo emozionali che contengono già la carica esplosiva dell'insulto e della diffamazione.

**Il quotidiano online e i nuovi media di  
manifestazione del pensiero.  
Differenze con riguardo alla  
diffamazione.  
articolo di Giovanni Bonomo**

[i] <https://www.facebook.com/notes/giovanni-francesco-filippo-bonomo/la-libert%C3%A0-dinformazione-nellera-digitale-aula-magna-universit%C3%A0-iulm-28-maggio-2/10150923768563486>